

**Città di Martano**  
(Provincia di Lecce)



**Χώρα Μαρτάννα**  
Ελλάς του Δερεντού

Piazzetta Giacomo Matteotti n. 12 – Tel. 0836575272 – fax 0836572347 – c.f. e partita I.V.A 00412440752  
www.comune.martano.le.it - sindaco@comune.martano.le.it

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 13 DEL 29/04/2021**

**OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU) - Approvazione aliquote per l'anno 2021.**

**Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000**

**REGOLARITA' TECNICA**

Parere Favorevole del 02/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Dott. Stomeo Luigi

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di APRILE alle ore 17:43, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di 1<sup>ª</sup> convocazione. La seduta è pubblica  
Fatto l'appello Risultano:

N.	CONSIGLIERI	P	A
1	Tarantino Fabio Consigliere	Si	
2	Tremolizzo Antonella Consigliere	Si	
3	Della Tommasa Mauro Consigliere	Si	
4	Vitto Melania Consigliere	Si	
5	Termo Marco Consigliere	Si	
6	Aprile Andrea Consigliere	Si	
7	Caracuta Maria Rosaria Consigliere	Si	
8	Tamborrino Anna Consigliere		Si
9	Bufano Maria Antonietta Consigliere	Si	
10	Conte Cesare Maurizio Consigliere		Si
11	Fari Cristian Consigliere		Si
12	Pascali Nicoletta Consigliere		Si
13	Perrotta Francesco Consigliere		Si

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno \_\_\_\_\_

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giuseppe BORGIA.

La presidente del Consiglio, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Totale presenti 8

Totale assenti 5

**IL CONSIGLIO COMUNALE****Premesso che:**

- l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;
- l'articolo 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**Visto** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20/07/2020 sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020;

**Considerato** che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'*articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557*, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 758, lettera d) che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli *"ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993."*;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma

677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**Visto** l'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 il quale stabilisce che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 il quale prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.
- il comma 767 della legge n. 160 del 2019 il quale prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**Vista** l'esigenza di determinare le aliquote per l'anno 2021, al fine di garantire l'erogazione dei servizi e gli equilibri di bilancio;

**Ritenuto** di dover approvare le seguenti aliquote per l'anno 2021:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0,55 per cento;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,00 per cento;

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,00 per cento;
- terreni agricoli: esenti (ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d) della legge n. 160 del 2019, in quanto il Comune di Martano è compreso nell'elenco di cui alla *circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993*);
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari all'1,06 per cento;
- immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all'1,06 per cento;
- aree ricadenti nella zona PIP/2 non ancora espropriate: aliquota pari allo 0,76 per cento;

**Visto** l'articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

*«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;*

**Visto** l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

**Visto** l'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, il quale ha stabilito che: *“Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”;*

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

Udita la relazione del Vice Sindaco Tremolizzo, come da verbale stenotipico allegato;

Con la seguente votazione resa ed espressa per alzata di mano:  
Presenti n. 8 Favorevoli n. 8 Contrari n.// Astenuti n.//

## DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1. Di approvare** le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2021:
- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota pari allo 0,55 per cento;**
  - b) fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota pari allo 0,00 per cento;**
  - c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota pari allo 0,00 per cento;**
  - d) terreni agricoli: **esenti** (ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d) della legge n. 160 del 2019, in quanto il Comune di Martano è compreso nell'elenco di cui alla *circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993*);
  - e) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: **aliquota pari all'1,06 per cento;**
  - f) immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari all'1,06 per cento;**
  - g) aree ricadenti nella zona PIP/2 non ancora espropriate: **aliquota pari allo 0,76 per cento.**
- 2. Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, e dell'articolo 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, il 1° gennaio 2021.
- 3. Di dare atto** che ai sensi dell'articolo 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**Di dichiarare** il presente provvedimento, previa separata analoga votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

La presidente del Consiglio  
F.to Maria Rosaria CARACUTA

Segretario Generale  
F.to Dott. Giuseppe BORGIA

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

**ATTESTA**

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

**Martano, li 29/04/2021**

Segretario Generale  
F.to Dott. Giuseppe BORGIA

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

**ATTESTA**

Reg. n. 767

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 06/05/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 06/05/2021

l'Addetto alla Pubblicazione

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Martano

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Martano, 11/06/2021

Segretario Generale  
F.to Dott. Giuseppe BORGIA